

Avv. LUIGI BOSCO

VIALE KENNEDY 44/A – P.CO VALENTINO

81055 SANTA MARIA C.V. (CE)

TEL/FAX 0823.845109

Ecc. mo

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

per la Campania – Sede di Napoli

RICORSO

nell'interesse della **Prof. ssa Giuseppina Marzocchella**, nata a Napoli il 18 gennaio 1975 e residente in Marcianise alla via San Giuliano, 143, CF: MRZGPP75A58F839V, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Bosco (BSC LGU 82R09 I2340) ed assieme a lui elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Daniela Paura sito in Napoli al Centro Direzionale Isola E3, giusta procura a margine del presente atto. Per comunicazioni si indica il seguente telefax 0823.845109 e la seguente pec avv.luigibosco@legpec.it.

contro

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla Via Diaz, 11;

nonché nei confronti di

Marianna Massaro, residente in Acerra, alla via Mincio, 10

per l'annullamento e/o riforma, previa sospensiva,

della nota prot. AOODRCA.9248 del 18 dicembre 2014 a mezzo della quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la

Campania approvava ai sensi dell'art. 15 comma 1 del bando di concorso la graduatoria generale di merito formata secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli suscettibili di valutazione (**doc. 1**); nonché di ogni altro atto ad esso precedente, conseguente e/o comunque connesso.

PREMESSO CHE

Con Decreto del Direttore Generale del 13 luglio 2011 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca bandiva concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi (**doc. 2**).

In data 5 agosto 2011 la ricorrente presentava domanda on line per la partecipazione alla prefata selezione concorsuale.

A seguito del superamento della prova preselettiva, in data 10 gennaio 2012 la ricorrente presentava ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso dichiarazione on line relativa al possesso dei titoli suscettibili di valutazione (**doc. 3**).

Pertanto, oltre al conseguimento del diploma di laurea con votazione 108/110 (**doc. 4**), la ricorrente dichiarava, tra i **titoli culturali**, il possesso: a) n. 2 (due) titoli inerenti alla categoria "*borse di studio conseguite a seguito di pubblico concorso indetto da Università, CNR ed Enti Pubblici di ricerca ed usufruite per almeno un biennio*" (**docc. 5-6**); b) n. 2 (due) titoli inerenti alla categoria "*altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito*

presso università in Italia e all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale" (docc. 7-8); c) n. 1 titolo relativo alla categoria "partecipazione a corsi di formazione della durata di non meno di 20 ore " (doc. 9).

Ed ancora, tra i **titoli di servizio e professionali**, la ricorrente dichiarava il possesso di: a) n. 2 (due) titoli relativi alla categoria *"per ogni anno di svolgimento della funzione strumentale in compiti afferenti alla gestione del P.O.F., al sostegno al lavoro docente, alla realizzazione di progetti formativi con enti ed istituzioni esterne alla scuola, all'intervento a sostegno per gli studenti e/o della funzione di R.S.P.P. all'interno della propria istituzione" (doc. 10).*

L'art. 12 del bando di concorso prevedeva, altresì, che il candidato che avesse superato la prova scritta avrebbe dovuto presentare al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente **"entro quindici giorni"** decorrenti dal giorno successivo a quello in cui l'amministrazione pubblica l'elenco dei candidati che hanno superato le predette prove, i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al bando" (cfr. art. 12 bando).

Purtroppo, **a causa di gravi e documentati motivi personali e familiari** che hanno contribuito a creare non pochi disagi alla vita sociale e professionale della ricorrente, la stessa presentava i titoli all'Amministrazione intimata solo il 17 gennaio 2014 (**doc. 11**), quindi oltre il termine ordinario dei 15 giorni assegnato dall'art. 12 del bando di concorso, che nel caso di specie decorreva dal 30 dicembre 2010 (pubblicazione elenco candidati che hanno superato prova scritta).

La ricorrente, infatti, oltre ad essere già affetta da patologia invalidante (cfr. titoli di preferenza della domanda on line), dal mese di agosto 2012 al mese di marzo 2013 si è trovata in stato di gravidanza a rischio con grave metrorragia che la obbligava, come risulta da documentazione medica che si allega (**doc. 12**), ad un riposo assoluto.

Nonostante l'invio della documentazione con largo anticipo (17 gennaio 2014) rispetto alla pubblicazione della graduatoria (18.12.2014), **l'Amministrazione intimata attribuiva alla ricorrente il punteggio di 70,00 senza contemplare i titoli culturali, di servizio e professionali indicati nella domanda telematica**, collocandola in tal modo solo alla posizione n. 450 (**doc. 13**).

Alla luce della riscontrata illegittima valutazione e connessa collocazione in graduatoria, la ricorrente presentava reclamo all'Amministrazione volta alla rivisitazione e/o rettifica della graduatoria alla luce della mancata valutazione dei titoli indicati (**doc. 14**).

E' il caso di precisare che la valutazione dei titoli dichiarati della ricorrente avrebbe comportato per la stessa una maggiorazione del punteggio di 5,80 con annessa conseguente collocazione in graduatoria alla **postazione n. 129**, alla luce anche dei titoli di preferenza posseduti.

Ciò in quanto, facendo riferimento ai criteri di valutazione prefissati dal bando di concorso (cfr. pagg. 19-22) la ricorrente avrebbe ottenuto il seguente ulteriore punteggio:

- 1) titolo afferente alla laurea con votazione 108 (**punti 1,50**) – punto II dei titoli culturali;
- 2) n. 2 (due) titoli afferenti alle borse di studio di cui al punto II

lett. c) dei titoli culturali (1,00 x 2 = **2,00 punti**);

3) n. 2 titoli afferenti alla categoria *"altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o perfezionamento ecc."* di cui al punto II lettera f) dei titoli culturali (1,00 x 2 = **2,00 punti**); (**docc. 18-19**).

4) n. 1 titolo relativo alla categoria *"partecipazione a corso di formazione (...) nella qualità di discente"* di cui alla lett. g) dei titoli culturali (**0,10 punti**);.

5) n. 2 titoli relativi alla categoria *"per ogni anno di svolgimento della funzione strumentale in compiti afferenti alla gestione del P.O.F. (...)"* di cui al punto 11 dei titoli di servizio e professionali (0,10 x 2 = **0,20 punti**).

La sommatoria dei punteggi appena evidenziati dà la somma di 5,80 punti che, se attribuito, assegnerebbe alla ricorrente il punteggio finale di **75,80**, collocandola in tal modo in posizione n. 129 in graduatoria.

*

Pertanto, la ricorrente ritiene la graduatoria di merito illegittima nella parte in cui non assegna alla stessa il punteggio finale di 75,80, alla luce delle seguenti motivazioni in

DIRITTO

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL BANDO DI CONCORSO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 E S.M.I. IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI EFFICACIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE COMBINATO DISPOSTO

ART. 3 ED ART. 6 Lett. B) ed E) LEGGE N. 241 DEL 1990 -

VIOLAZIONE ART. 97 COST. IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI BUON

ANDAMENTO P.A. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - EVIDENTE

DISPARITA' DI TRATTAMENTO - TRAVISAMENTO DEI

PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - ILLOGICITA' MANIFESTA

- PERPLESSITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

La graduatoria di merito in sede odierna impugnata è illegittima e, pertanto, va annullata, previa sospensiva della sua efficacia.

Tale assunto muove dall'oggettiva constatazione dell'illegittima omessa valutazione di titoli dichiarati dalla ricorrente in sede di concorso e della conseguente collocazione della stessa in posizione non utile per risultare vincitrice di concorso.

Difatti, la mancata attribuzione alla ricorrente dell'ulteriore **punteggio di 5,80** ha fatto sì che la stessa venisse indicata in sede di stesura finale della graduatoria solo alla posizione n. 450 e non alla posizione n. 129 che le sarebbe spettata di diritto in forza del **punteggio di 75,80**.

L'operato dell'Amministrazione intimata è illegittimo nella parte in cui ha negato implicitamente alla ricorrente la produzione cartacea dei titoli oltre il termine (non perentorio) dei quindici giorni previsto dall'art. 12 del bando di concorso, limitando così alla stessa la possibilità di essere giudicata in maniera simile agli altri candidati.

Ciò in quanto, se è vero che il II comma dell'art. 12 del bando di concorso prevedeva che *"i candidati, che hanno superato le prove scritte*

di cui all'art. 10 comma 1, del presente bando, **presentano** al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico regionale competente, **entro quindici giorni** decorrenti dal giorno successivo a quello in cui l'amministrazione pubblica l'elenco dei candidati che hanno superato le predette prove, **i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al presente bando**", è altrettanto vero che il bando di concorso non ha abbinato come conseguenza l'inciso "**pena la mancata valutazione dei titoli**" all'ipotesi di mancata produzione materiale degli stessi.

Da qui la deduzione del carattere non perentorio del termine di 15 giorni assegnato dall'art. 12 del bando di concorso e la conseguente illegittima negata possibilità di regolarizzare la produzione dei titoli autodichiarati nella domanda telematica.

In sostanza, la questione di cui alla presente vicenda s'incardina nella gestione del problema del contemperamento tra il dovere dell'Amministrazione pubblica di consentire la regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il rispetto del principio cardine in materia concorsuale della par condicio tra i partecipanti.

La giurisprudenza ha individuato il punto di equilibrio tra le due esigenze distinguendo il concetto di "**regolarizzazione**" da quello di "**integrazione**" documentale.

Pertanto, mentre l'integrazione documentale non è mai consentita, risolvendosi essa in un effettivo *vulnus* del principio di pari trattamento tra i concorrenti, **"è, invece, possibile la regolarizzazione documentale, alla quale è sempre tenuta l'amministrazione in forza del principio generale ora ricavabile dall'art. 6, comma 1, lett. b), Legge n. 241**

del 7 agosto 1990” (cfr. Consiglio di Stato n. 6858 del 5 dicembre 2005).

Il discrimine tra "integrazione" e "regolarizzazione" è oggettivo, posto che la prima - a differenza della seconda - incide sul contenuto sostanziale del documento sottoposto a verifica, mentre, **nell'ipotesi della regolarizzazione non vi è alcuna integrazione dal momento che il documento regolarizzabile preesiste alla richiesta dell'Amministrazione, già completo di tutti gli elementi necessari a provare il titolo o la qualità di cui il candidato alleggi il possesso.**

Tuttavia, affinché la regolarizzazione documentale sia ammissibile, nei termini su indicati, la giurisprudenza richiede la ricorrenza di un altro indefettibile presupposto, ossia che **“il titolo da regolarizzare sia stato espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso dal candidato”** (cfr. TAR Palermo, n. 14014 del 2 novembre 2010)

La fattispecie che ci occupa è perfettamente compatibile con l'istituto della regolarizzazione, in quanto i titoli che la ricorrente ha prodotto in ritardo rispetto al termine (non perentorio) dei quindici giorni erano stato regolarmente autodichiarati nella domanda telematica.

*

L'illegittima negata possibilità di regolarizzare i titoli attraverso la loro tardiva produzione ha creato un grave pregiudizio in capo alla ricorrente, in quanto non le è stato attribuito l'ulteriore punteggio di 5,80 che l'avrebbe collocata alla posizione n. 129, utile per risultare vincitrice di concors0.

ISTANZA CAUTELARE.

Il *fumus* emerge dal tenore del ricorso.

Per quanto concerne il requisito del *periculum* esso è ravvisabile nella parte in cui l'esecuzione della graduatoria impugnata non permetterebbe alla ricorrente di risultare vincitrice di concorso ed essere pertanto suscettibile di immissione nei ruoli di cui al bando di concorso.

Solo l'eventuale sospensione della graduatoria in parte qua relativa alla posizione della ricorrente e la conseguente immissione con riserva della stessa alla posizione utile n. 129 eviterebbe il protrarsi di un irreparabile pregiudizio a suo danno.

*

Alla luce di quanto evidenziato in fatto ed in diritto, il ricorrente, *ut supra*

conclude

affinché si proceda:

- *in via preliminare*, alla sospensione della graduatoria di merito ed all'ammissione con riserva della ricorrente alla posizione n. 129 utile per risultare vincitrice di concorso e per l'immissione in ruolo, alla luce della sussistenza dei requisiti del *fumus* e del *periculum*.
- *nel merito* alla riforma e/o annullamento del provvedimento impugnato.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari

Ai fini fiscali si dichiara che per il presente procedimento si versa la somma di Euro 325,00 a titolo di contributo unificato, in quanto trattasi di materia di pubblico impiego.

Santa Maria C.V. - Napoli, lì 9 febbraio 2015 Avv- Luigi Bosco

Si notifici a:

Ministero Università Istruzione e Ricerca, in persona del legale
rappresentante p.t., domiciliato *ex lege* presso Avvocatura Distrettuale
dello Stato con sede in Napoli alla Via Armando Diaz, 11

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale
rappresentante p.t., domiciliato *ex lege* presso Avvocatura Distrettuale
dello Stato con sede in Napoli alla Via Armando Diaz, 11

Marianna Massaro, residente in Acerra, alla via Mincio, 10